

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CORNO PATTINAGGIO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs. 36/2021, una associazione sportiva denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CORNO PATTINAGGIO", acronimo "*A.S.D. CORNO PATTINAGGIO*" (d'ora in poi "*associazione*"), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021. La sede dell'associazione è ubicata a CORNO DI ROSAZZO in Via Dei Pini n. 9/A

Codice Fiscale 02217180302 P.Iva 02217180302

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il cambio di sede legale al di fuori del Comune non comporterà variazione dello Statuto, ma dovrà essere votato dall'Assemblea degli Associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*Associazione Sportiva Dilettantistica*", anche in acronimo A.S.D. o ASD.

Art. 2 Oggetto

L'associazione è un ente non commerciale apolitico e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10 D.Lgs.36/2021, esercita in via stabile e principale, in favore dei propri associati e dei propri tesserati non associati, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati:

- l'attività di gestione, conduzione, manutenzione nonché costruzione, ampliamento e allestimento di impianti sportivi, ivi compresi l'acquisizione delle relative aree e l'acquisto di immobili da destinare in via strumentale alle attività sportive esercitate;
- l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento dell'attività sportiva di cui all'art.4 del presente statuto.

L'associazione, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, potrà inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui al suddetto articolo 4, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al consiglio direttivo dell'associazione.

In particolare, potrà esercitare, organizzare e gestire le seguenti attività:

- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'esplicitamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di dépliant, cataloghi, volantini, pieghevoli e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- attività culturali, ludiche, ricreative e di intrattenimento a favore dei propri soci ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P. (Comitato Internazionale Paralimpico), nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.

L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

Accetta incondizionatamente di conformarsi a tutte le disposizioni statutarie della FISR.

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei associati, come previsto dal presente statuto.

TITOLO II ATTIVITA' ESERCITATE

Art. 4 Attività sportive dilettantistiche

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività nello sport del PATTINAGGIO e più specificamente nelle seguenti discipline sportive VARIE ATTIVITA' ROTELLISTICHE Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 5 Gestione delle attività organizzate

Tutte le suddette attività possono essere svolte tramite la gestione e/o conduzione in via strumentale di impianti, strutture, locali e spazi all'aperto, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paraolimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale non aventi fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, l'associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:

- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive

- modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro occasionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- a prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO III ASSOCIATI E TESSERATI NON ASSOCIATI

Art.6 Adesione all'associazione

Chiunque ne condivide i principi e le finalità può aderire all'associazione, associandosi ad essa.

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.

L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione, accettando le regole del presente statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui l'associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge.

Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione, accettando le regole del presente statuto e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce, per partecipare all'attività da essa organizzata.

Per aderire all'associazione si deve farne richiesta scritta al consiglio direttivo, anche utilizzando un modulo specifico messo a disposizione dall'associazione, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale; chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Il consiglio direttivo può delegare il suo presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo.

Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile, neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e dai regolamenti specifici.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

Art. 7 Diritti degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi che esse comportano;
- b) di usufruire delle eventuali assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti interni;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g)) ad esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi istituzionali, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I tesserati non associati hanno diritto:

- a partecipare alle attività sportive dell'associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle che esse comportano;
- di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

Art.8 Doveri degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati e i tesserati non associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche organizzate dall'associazione;
- c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'associazione è affiliata;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'associazione aderisce.

Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell'associazione.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato

La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento volontario dell'associazione;
- c) decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociale dell'associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione è affiliata.
- f) mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il consiglio direttivo dell'associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del consiglio direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima

convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessun associato o tesserato ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 Organi Sociali

L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea degli associati;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- L'organo di controllo, se nominato

Art. 11 L'Assemblea degli Associati

L'assemblea generale dei associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

E' composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

E' indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta al consiglio direttivo, oltre che dal presidente, da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di avviso nella sede sociale e mediante posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.12 Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Art.13 Assemblea ordinaria

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di revisione (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In particolare, l'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo di esercizio anche nella forma di rendiconto di cassa;
- c) approva il bilancio sociale, qualora vi sia obbligo di redazione;
- d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali
- e) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di revisione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sul diniego di ammissione del associato o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- h) individua le attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'associazione;
- i) delibera sull'ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Art.14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- delibera l'approvazione e la modifica dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Art.15 Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Art.16 Audio/video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È in ogni caso necessario che:

- Il presidente ed il segretario siano presenti nel medesimo luogo della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo alla riunione.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Possono essere riconosciuti rimborsi al presidente, al vice presidente, al segretario ed ai consiglieri per le spese effettivamente sostenute, incluse quelle di trasferta, nell'espletamento della carica istituzionale esercitata o in occasione di incarichi specifici svolti in nome e per conto dell'associazione. I suddetti rimborsi sono liquidati mediante bonifico e dietro presentazione di regolare ricevuta corredata dalle pezze giustificative.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “*da remoto*” ai sensi del precedente articolo 16 di questo statuto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.18 Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del rendiconto economico finanziario di esercizio da parte dell'assemblea.

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione del consiglio direttivo per la nomina del nuovo presidente individuato tra i consiglieri, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla nomina del nuovo presidente e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano in regime di *prorogatio*.

Art.19 Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e del bilancio preventivo;
- b) l'elezione tra i suoi membri del presidente dell'associazione, del vicepresidente e del segretario;
- c) la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dei associati;
- d) la determinazione dell'importo delle quote associative, delle quote di partecipazione, a carico degli associati e dei tesserati, alle attività sportive organizzate dall'associazione e dei rimborsi spese da liquidare ai volontari e agli associati;
- e) l'assunzione delle decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- f) l'assunzione delle decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità sociali;
- g) l'assunzione delle decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione nonché degli eventuali volontari, curando l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- j) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

- k) la facoltà di nominare tra gli associati soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- l) la redazione di eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- m) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea degli associati;
- n) la deliberazione sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- o) la compilazione e l'invio, attraverso la segreteria, ad enti pubblici e privati, società commerciali ed imprese individuali delle domande di contributo;
- p) la cura di un corretto uso delle strutture, degli impianti, degli spazi all'aperto e delle attrezzature di cui l'associazione si avvale per l'esercizio delle proprie attività.
- q) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 20 – Il presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica per 3 (tre) anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Può essere rieletto. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso procede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà al rinnovo delle cariche sociali.

Il presidente ha la responsabilità legale della Associazione.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi istituzionali. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il consiglio direttivo;
- b) coordina l'attività del consiglio direttivo
- c) rappresenta l'associazione in giudizio e di fronte a terzi con facoltà, delegata dal consiglio direttivo, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sugli stessi;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo;
- e) sorveglia sul buon andamento gestionale ed amministrativo dell'associazione;
- f) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne propone la revisione ove si presenti la necessità;
- g) stipula e sottoscrive gli atti inerenti l'attività dell'associazione;
- h) partecipa alla predisposizione dei rendiconti da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo e dell'assemblea dei associati, corredandoli di idonee relazioni;
- i) promuove e sostiene tutte le azioni e le manifestazioni che tornano a vantaggio dell'associazione;
- j) è responsabile in solido con il consiglio direttivo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che firma in rappresentanza dell'associazione;
- k) ha il potere di prendere decisioni immediate quando non sia possibile riunire il consiglio direttivo, decisioni che dovranno essere tuttavia ratificate dal consiglio stesso alla prima occasione utile.

Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del consiglio direttivo alla prima riunione utile. La firma del presidente, del vice presidente e del segretario sono disgiunte per le operazioni di ordinaria amministrazione. La firma del presidente e del vice presidente sono congiunte per le operazioni di straordinaria amministrazione ad eccezione dei casi in cui, per determinati affari, il consiglio direttivo abbia attribuito con delibera al solo presidente il potere di straordinaria amministrazione.

Art.21 – Il vice presidente

Al vice presidente sono riservati tutti i poteri del presidente se quest'ultimo viene a mancare o è impedito nell'esercizio della sua funzione. Egli coadiuva il presidente in tutte le sue mansioni e può da quest'ultimo venir delegato per l'espletamento di specifici incarichi e funzioni.

Art. 22 – Il Segretario

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo e dura in carica quanto il consiglio stesso. Egli cura il disbrigo degli affari ordinari ed in genere ogni compito a lui affidato dal consiglio, dal quale riceve le direttive. Partecipa alle sedute dello stesso consiglio ed alle riunioni dell'assemblea dei soci.

Il segretario:

- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del libro associati e del libro volontari;
 - cura la corrispondenza dell'associazione coadiuvato dal presidente;
 - si occupa di ogni adempimento di carattere amministrativo dell'associazione;
 - collabora nelle singole attività con i componenti del consiglio direttivo;
- e in qualità di tesoriere:
- gestisce, qualora il servizio non sia svolto da terzi esterni all'associazione, la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, conservando diligentemente tutta la documentazione contabile e verifica che ogni singolo movimento sia accompagnato da una pezza giustificativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal consiglio direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'associazione;
 - presenta al consiglio direttivo, su richiesta di quest'ultimo, gli estratti dei movimenti di cassa e di banca debitamente aggiornati;
 - predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre prima alla formale approvazione del consiglio direttivo e poi alla formale approvazione dell'assemblea dei soci;

Art. 23 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'assemblea degli associati può decidere di nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'assemblea sociale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art.24 Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote sociali versate degli associati;
- dai corrispettivi specifici a fronte delle iniziative, delle attività e dei servizi in generale, tutti connessi con l'attività istituzionale, organizzati e proposti dall'associazione a favore degli associati e dei tesserati;
- da contributi dello stato, delle regioni, dei comuni e degli enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti collegati ai fini statutari;
- dai contributi di organismi internazionali e da contributi dell'Unione Europea;
- da rimborsi e contributi degli associati e di terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, celebrazioni, ricorrenze e sottoscrizioni, anche a premi. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Per la raccolta pubblica di fondi dovrà essere redatto uno specifico rendiconto delle entrate e delle uscite, evidenziando l'avanzo o il disavanzo realizzato.

- da entrate derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive a carattere marginale e connesse con l'attività istituzionale;
- da entrate per la vendita di biglietti di ingresso Siae o per offerte di denaro libere in occasione di attività dell'associazione aperte al pubblico;
- dai beni strumentali acquistati dall'associazione;
- dalle rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- da ogni altro provento e da ogni entrata od acquisizione compatibili con le finalità dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la stipula con terzi di contratti di natura commerciale, come ad esempio contratti di sponsorizzazione e di abbinamento pubblicitario.

Art.25 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

Art.26 – Incremento e salvaguardia del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli associati destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati, destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'associazione e destinati dal consiglio direttivo a incremento del patrimonio dell'associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'associazione.

Il consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio potrebbe subire adottando senza indugio ogni occorrente provvedimento contemplato dalla normativa applicabile.

Qualora si renda necessario od opportuno, il consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente della stessa.

Art. 27 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del consiglio direttivo, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 28 - Responsabilità dell'Associazione

L'associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 SETTEMBRE dell'anno corrente e terminano il 31 AGOSTO dell'anno successivo .

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario deve essere convocata l'assemblea degli associati per approvare il rendiconto economico consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal consiglio direttivo nonché per determinare l'entità delle quote associative, ove previste, su proposta del consiglio direttivo. Il rendiconto consuntivo deve essere depositato nella sede dell'associazione, a disposizione degli associati i quali possono prenderne visione mediante richiesta al segretario o al presidente. All'assemblea il presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 30 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo sia continuativo che occasionale, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora sia nominato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'associazione.

Esso può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria dei soci. In prima convocazione è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno 2/3 più uno degli associati e per approvare le modifiche sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 più uno degli associati e per approvare le modifiche sarà necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti e /o rappresentati.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il consiglio direttivo e saranno ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 32 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione è affiliata.

Art. 33 Trasformazione, fusione e scissione dell'associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 34 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. B) del Testo Unico Imposte sui Redditi, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività sportiva dilettantistica.

A tal fine l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinando anche l'eventuale loro compenso. Per la nomina di ciascun liquidatore è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 35 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo

Corno di Rosazzo li 04 dicembre 2023

Il presidente ZANUTTINI PAOLA

(firma) *Paola Zanuttini*

Il segretario TOMADIN RAFFAELLA

(firma) *Raffaella Tomadin*